COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

N° 5 DEL 15-04-2022

Oggetto: Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2022 - determinazione rate e scadenze di pagamento

L'anno **duemilaventidue** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **15:30** e seguenti in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
PANICONI Michele	**P**	
Bosi Marcello	**P**	
Zelli Rita	**P**	
Pelagotti Barbara	**P**	
Mencarelli Emanuele	**P**	
Rosignoli Francesco	**P**	
Rossi Emanuele	**P**	
Perazzi Veronica		**A**
Onofri Luigino	**P**	
Marchetti Alessandro		**A**
Damiani Andrea	**P**	

Partecipa alla seduta Segretario Comunale **Marco Matteocci**
Il Sindaco, **Michele PANICONI** assunta la presidenza, invita Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto che con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali per la determinazione della tassa sui rifiuti "TARI" il Consiglio Comunale, delibera:

a) *Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;*

b) *I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; kc (coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.*

c) *Scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, ***l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.***

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) che testualmente recita:

«A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ***e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".***

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale prevede:

"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Dato atto che con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 4 del 15-04-2022** è stato adottato il nuovo Piano economico finanziario (PEF) TARI per l'anno 2022 che quantifica in **€ 134.498,00** il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2022 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA;

Dato atto che l'adozione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 134.498,00, di cui € 109.495,00 costi variabili ed € 25.003,00 per costi fissi,** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF prevede per il Comune di RIVODUTRI un incremento, nella misura massima del 1,60% del Piano Finanziario TARI 2021;

Dato atto che il termine di riferimento usato per determinare il limite di crescita relativo al PEF 2022 come da indicazioni contenute nell'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/Rif "METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025" rilasciato da ARERA il 03/08/2021 è rappresentato dal totale delle entrate tariffarie del 2021, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021.

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022 al lordo delle su citate detrazioni è pari ad **€ 135.024,00**, di cui **€ 110.021,00** per costi variabili ed **€ 25.003,00** per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad **€ 135.024,00**;

Richiamata la delibera di **Consiglio Comunale n. 18 del 26/07/2021** con la quale il Comune di RIVODUTRI, ha approvato le tariffe della TARI per il 2021*;*

Considerato che:

1. la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
2. la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
3. per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
4. il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi **€ 134.498,00** e comprende i costi fissi, pari al **18,59%** dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante **81,41%** come di seguito meglio rappresentato;
5. l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
6. il comune di RIVODUTRI, per l'anno 2022 per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in base ai dati desunti dall'archivio delle utenze dell'anno 2021, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **69,68%** per le utenze domestiche e del **30,32%** per le utenze non domestiche (ALL. 1);

7 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Stabilito che:

1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2022.
2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti occupanti le abitazioni pari a quello indicato nella dichiarazione presentata. In mancanza si considera presuntivamente n. 1 occupante.

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (tab. 1b coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (tab. 2b coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (tab. 3b coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (tab. 4b coefficiente potenziale di produzione in kg/mq/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) tenendo conto del vigente regolamento TARI e di seguito riportate:

TABELLA 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	**CENTRO**	**SUD**
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

TABELLA 2b

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	**massimo**	**medio**
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6

5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname,idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni diproduzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75
22	Area scoperta operativa	0,15-0,643	0,113-0,735	0,17-0,78
23	B & B e agriturismo	0,4-1,365	0,325-1,275	0,425-1,485
24	Magazzini agricoli e rimesse agricole	0,15-0,643	0,113-0,735	0,17-0,78
25	Locali non utilizzati	0,15-0,643	0,113-0,735	0,17-0,78

TABELLA 4b

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m^2 anno		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	3,83 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 -10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altribeni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 -12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni diproduzione	3.50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 -60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffe, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 -19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

22	Area scoperta operativa	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825
23	B & B e agriturismo	3,273-11,235	2,76-10,845	3,755-13,05
24	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825
25	Locali non utilizzati	0	0	0

Dato atto che i suddetti coefficienti minimi e massimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 che come stabilito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 comma 652 possono assumere valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 per cento;

Ritenuto che, nel caso sia data ai comuni la possibilità di concedere eventuali riduzioni TARI COVID per l'anno 2022, se necessario, saranno oggetto di successiva deliberazione di Consiglio Comunale avente natura regolamentare.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare **n. 17 del 26-07-2021**;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

15. «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati da enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267del 18 agosto 2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti espressi in forma palese:

presenti n. 9, assenti n. 2, votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" allegati contenenti coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;
3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
   - utenze domestiche 69,68
   - utenze non domestiche 30,32%
4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
5) **di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2022 in due rate la prima entro il 30-07-2022 - la seconda entro il 30-09-2022, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.**
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare n. 17 del 26-07-2021**, da applicare a far data dal 01-01-2021;
7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche riportate nell'allegato "A" al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it;
8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

Infine, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in forma palese:

presenti n. 9, assenti n. 2, votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Parere Regolarita' tecnica
Data 11-04-2022
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Loredana Lodovici

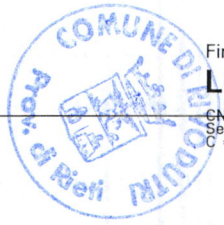

Firmato digitalmente da
LOREDANA LODOVICI
CN = LODOVICI LOREDANA
SerialNumber = TINIT-LDVLDN67P55H282M
C = IT

COMUNE DI RIVODUTRI

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)

2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,82	0,16	0,80	63,43
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	2	0,92	0,18	1,40	111,00
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	3	1,03	0,20	1,80	142,71
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	4	1,10	0,21	2,20	174,43
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	5	1,17	0,23	2,90	229,91
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,21	0,24	3,40	269,57

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,82	0,16
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,92	0,18
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	1,03	0,20
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	1,10	0,21
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	1,17	0,23

T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,21	0,24

COMUNE DI RIVODUTRI

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
				coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	NON RESIDENTE	1	0,82	0,16	0,80	63,43

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
				coefficiente adattamento Ka	Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	NON RESIDENTE	1	0,82	0,16

COMUNE DI RIVODUTRI

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2022

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		Totale
		Euro/mq Anno	coefficiente di produzione kg/mq anno(kd)	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	1,33	4,55	1,84	3,17
T0102	Campeggi distributori di carburanti	1,33	6,50	2,62	3,95
T0103	Stabilimenti balneari	1,33	6,64	2,68	4,01
T0104	Esposizioni autosaloni	1,33	4,55	1,84	3,17
T0105	Alberghi con ristorante	1,33	18,98	7,66	8,99
T0106	Alberghi senza ristorante	1,33	8,70	3,51	4,84
T0107	Case di cura e riposo	1,33	10,54	4,25	5,58
T0108	Uffici agenzie studi professionali	1,33	9,26	3,73	5,06
T0109	Banche ed istituti di credito	1,33	5,51	2,22	3,55
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	1,33	10,21	4,12	5,45
T0111	Edicola, farmacia tabbacaio plurilicenze	1,33	13,34	5,38	6,71
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	1,33	9,34	3,77	5,10
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,33	12,75	5,14	6,47
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,33	7,53	3,04	4,37
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,33	5,91	2,38	3,71
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	1,33	35,50	14,32	15,65
T0117	Bar caffè pasticceria	1,33	30,00	12,10	13,43
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	1,33	20,68	8,34	9,67
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,33	20,69	8,34	9,67
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	1,33	28,00	11,29	12,62
T0121	Discoteche night club	1,33	15,43	6,22	7,55
T0122	Aree scoperte operative	1,33	1,10	0,44	1,77
T0123	B & B e agriturismo	1,33	8,70	3,51	4,84
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,33	1,10	0,44	1,77
T0125	Locali non utilizzati	1,33	1,00	0,40	1,73

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Michele PANICONI

Firmato digitalmente da
MICHELE PANICONI
SerialNumber = TINIT-PNCMHL76E25H282D
C = IT

Il Segretario Comunale
Marco MATTEOCCI

Firmato digitalmente da
MARCO MATTEOCCI
C = IT

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

[X] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale **(www.comune.rivodutri.ri.it)** ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2022 e registrata alla posizione Albo n° 179 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

Il Messo Pubblicatore
Antonella Conti

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

[X] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)

[X] E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).

[ ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio

Rivodutri Lì